



**Dalla notifica, da parte del Regno Unito, della propria intenzione di recedere dall'UE non consegue che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da tale Stato debba essere rifiutata o rinviata**

*In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta e dalla decisione quadro<sup>1</sup> a seguito del recesso dall'Unione dello Stato membro emittente, detto mandato dev'essere eseguito fintanto che tale Stato membro faccia parte dell'Unione*

Nel 2016 il Regno Unito ha emesso due mandati d'arresto europei (in prosieguo: «MAE») nei confronti di RO (il primo nel gennaio 2016 e il secondo nel maggio 2016) ai fini dell'esercizio di azioni penali per i reati di omicidio, di incendio doloso e di violenza sessuale. RO è stato arrestato sulla base di tali MAE in Irlanda, ove si trova in stato di custodia dal 3 febbraio 2016. RO ha addotto motivi di opposizione alla sua consegna, da parte dell'Irlanda, al Regno Unito, motivi fondati, tra l'altro, su questioni relative al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

La High Court (Alta Corte, Irlanda) ha respinto tutti i motivi di opposizione sollevati da RO, eccezion fatta per quelli relativi alle conseguenze della Brexit. Essa chiede quindi alla Corte di giustizia se, tenuto conto del fatto che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione e dell'incertezza relativa agli accordi che interverranno dopo il suo recesso, essa debba rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un MAE, anche qualora tale consegna sia per altro verso obbligatoria.

La Corte ricorda anzitutto che, alla luce del principio fondamentale della fiducia reciproca tra gli Stati membri, sotteso alla decisione quadro sul MAE, l'esecuzione del MAE costituisce il principio, e il rifiuto di esecuzione un'eccezione che dev'essere interpretata restrittivamente.

La Corte rileva, poi, che la notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione conformemente all'articolo 50 TUE non ha l'effetto di sospendere l'applicazione del diritto dell'Unione in tale Stato membro e che, di conseguenza, le disposizioni della decisione quadro nonché i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest'ultima restano pienamente vigenti in detto Stato fino al suo effettivo recesso dall'Unione.

**La Corte conclude dunque che la mera notifica, da parte di uno Stato membro, della propria intenzione di recedere dall'Unione non è una circostanza «eccezionale» in grado di giustificare il rifiuto di eseguire un MAE emesso da tale Stato membro.** Una conseguenza del genere costituirebbe una sospensione unilaterale delle disposizioni della decisione quadro e contrasterebbe con il testo della medesima, secondo cui spetta al Consiglio europeo constatare una violazione, nello Stato membro emittente, dei principi sanciti all'articolo 2 TUE<sup>2</sup> ai fini della sospensione del MAE.

<sup>1</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).

<sup>2</sup> L'articolo 2 TUE prevede quanto segue: « L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

La Corte rileva, invece, che spetta poi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione esaminare se sussistano ragioni serie e comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall'Unione dello Stato membro emittente, la persona oggetto di tale MAE rischi di essere privata dei propri diritti fondamentali e dei diritti derivanti, in sostanza, dalla decisione quadro.

A tale riguardo, la Corte sottolinea che il Regno Unito è parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che la permanenza della sua partecipazione a tale Convenzione non è collegata alla sua appartenenza all'Unione. Inoltre, esso è ugualmente parte della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ha inserito, nel proprio diritto interno, altri diritti e obblighi attualmente contenuti nella decisione quadro.

La Corte ritiene dunque che, alla luce di tali circostanze, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa presumere, nei confronti della persona che dev'essere oggetto della consegna, che lo Stato membro che ha emesso il MAE applicherà il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro applicabili al periodo successivo alla consegna, dopo il recesso di detto Stato dall'Unione. È solo in presenza di elementi concreti atti a dimostrare il contrario che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire il MAE. Secondo la Corte, elementi del genere non paiono sussistere, ma spetta al giudice del rinvio verificarlo.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*

---

appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».